



Provincia di Lecco



PESCARRE IN PROVINCIA DI LECCO
PRONTUARIO DEL PESCATORE DILETTANTE

2012

La presente pubblicazione ha carattere divulgativo e non legale. Si invitano tutti gli interessati a procurarsi presso i nostri uffici le seguenti fonti normative, da cui sono tratte le notizie riportate:

- Legge Regionale n. 31/08
- Regolamento Regionale n. 9/03 e successive modifiche
- Documento tecnico regionale per la gestione ittica D.G.R 7/20557 del 02.02.2005
- D.C.P. n°.13 del 25.02.97
- D.C.P. n° 67 del 16.07.03 e successive modifiche

Si invitano i pescatori ad informarsi circa altre limitazioni sull'attività di pesca individuate da altri soggetti pubblici e privati come: Comuni, Comunità Montane, Parchi, Navigazione Pubblica, Società idroelettriche.

In copertina:

Torrente Troggia: cascata di Introbio; Trota fario.

A cura di Marco Aldrigo, Luca Bettiga, Roberto Facchetti,
Ermanno Ferrari, Laura Molteni.

Stampa: www.cattaneografiche.it su carta chlorine free



Giugno 2012



Provincia di Lecco



Come da tradizione ormai consolidata il Servizio faunistico della Provincia di Lecco ha predisposto l'opuscolo per i pescatori dilettanti per illustrare in modo semplice quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di pesca. Il fine è quello di consentire di praticare serenamente

la pesca con la consapevolezza di agire in modo corretto. Questa iniziativa si inserisce nel consolidato e costruttivo rapporto di collaborazione esistente tra la Provincia di Lecco, i pescatori e le loro associazioni a testimonianza della cura e della sensibilità che la nostra Amministrazione ha sempre riservato al mondo della pesca dilettantistica e della gestione del nostro patrimonio faunistico.

La novità regolamentare più saliente rispetto allo scorso anno è la possibilità di praticare la pesca con la canna, non solo a fondo, anche di notte nei fiumi e nei laghi del territorio; inoltre si è ritenuto opportuno tutelare maggiormente due specie ittiche: la Carpa ed il Cavedano ampliando l'epoca di divieto di 15 giorni. Un'altra iniziativa riguarda l'individuazione

di una nuova zona per la pesca subacquea nel Lario fra i Comuni di Perledo e Bellano.

Sul fronte delle iniziative di tutela della fauna ittica la Provincia ha aumentato il suo impegno a tutela dell'Alborella con un incremento delle attività di abbattimento dei Cormorani sul Lario e per il prossimo anno si prevedono anche interventi significativi nel Fiume Adda e sui laghi minori. Sempre a favore dell'Alborella, in collaborazione con le associazioni dei pescatori dilettanti, la Provincia ha provveduto alla distribuzione di mangime nel periodo invernale nelle aree di stazionamento della specie.

Come ogni anno ci impegneremo nelle attività di sensibilizzazione dei soggetti gestori per minimizzare i danni alla riproduzione riconducibili alle oscillazioni del livello del Lario ed al moto ondoso. L'auspicio è quello di recuperare nel più breve tempo possibile un'adeguata consistenza del popolamento di alborella e delle altre specie dei nostri laghi.

L'ASSESSORE ALL'AMBIENTE

Prof. Carlo Signorelli

INDICE

1.	LICENZE E TESSERINO SEGNAPESCI	7
1.1	LICENZE DI TIPO A E B.....	7
1.2	LICENZA DI TIPO D	9
1.3	PERMESSO TURISTICO	10
1.4	TESSERINO SEGNAPESCI	11
2.	CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE.....	13
2.1	ACQUE DI TIPO A.....	13
2.2	ACQUE DI TIPO C	13
2.3	ACQUE DI TIPO B	13
3.	PERIODI DI DIVIETO DI PESCA	14
4.	MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA	15
4.1	LIMITI DI CATTURA	16
4.2	NORME RIGUARDANTI I LIMITI DI CATTURA	16
4.3	NORME RIGUARDANTI LA PESCA DELL'ALBORELLA	17
5.	NORME GENERALI	18
5.1	POSTO DI PESCA	18
5.2	PESCA CON IL "VIVO"	18
5.4	PESCA NELLE ORE NOTTURNE	19
5.5	DIVIETI	19
6.	LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO A e C	21
6.1	LA PESCA DA NATANTE	21
6.2	ATTREZZI CONSENTITI NELLE ACQUE DI TIPO A	21
6.3	PESCA SUBACQUEA	23
6.4	ATTREZZI CONSENTITI NELLE ACQUE DI TIPO C	24

7.	LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO B	25
8.	TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA	26
8.1	ELENCO TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA	26
9.	ZONA A PRONTA PESCA	27
9.1	ESERCIZIO DELLA PESCA	27
9.2	PERMESSO SEGNAPESCI	27
9.3	GIORNATE E ORARI DI PESCA	29
9.4	CATTURE, MISURE MINIME ED EPOCHE DI DIVIETO	29
9.5	SISTEMI ED ATTREZZI DI PESCA CONSENTITI	30
9.6	OBBLIGHI E DIVIETI	31
9.7	DISPOSIZIONI VIOLATE E RISARCIMENTO DEI DANNI	32
9.8	DISPOSIZIONI VARIE	32
10.	ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO E ALTRI DIVIETI DI PESCA	33
10.1	ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO	33
11.	ZONE DI TUTELA ITTICA	35
11.1	ZONE DI TUTELA ITTICA PERMANENTI	35
11.2	ZONE DI TUTELA ITTICA TEMPORANEE	35
12.	ZONE A PESCA LIMITATA	36
13.	ALTRI REGOLAMENTI	37
	REGOLAMENTO DI PESCA NELL'ADDA	38
13.1	ATTREZZI CONSENTITI	38
13.2	ALTRE DISPOSIZIONI PER LA PESCA DILETTANTISTICA	39
13.3	PERIODI DI DIVIETO SUL FIUME ADDA	40
13.4	MISURE MINIME SUL FIUME ADDA	41
13.5	LIMITI DI CATTURA	41

13.6	CATTURA DI SPECIE ALLOCTONE	42
13.7	CARP FISHING	42
13.8	PESCA A VIVO.....	43
13.9	GARE DI PESCA.....	43
14.	GARE DI PESCA.....	44
14.1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	44
14.2	ELENCO CAMPI GARA NELLE ACQUE DI TIPO A.....	45
14.3	ELENCO CAMPI GARA NELLE ACQUE DI TIPO B.....	47
14.4	ELENCO CAMPI GARA NELLE ACQUE DI TIPO C.....	49
15.	DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.....	50
15.1	ACQUE GESTITE DALLA FIPSAS.....	50
15.2	DIRITTI ESCLUSIVI GESTITI DA ALTRI TITOLARI	51
16.	LA PESCA PROFESSIONALE.....	53
17.	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	55
18.	RECAPITI UTILI	64

1. LICENZE E TESSERINO SEGNAPESCI

1.1 Licenze di tipo A e B

Coloro che intendono esercitare la pesca nelle acque interne dello stato italiano devono essere in possesso della "licenza di pesca". Esistono tre tipi di licenza:

- a) tipo "A", che autorizza i titolari alla pesca di professione;
- b) tipo "B", che autorizza i titolari alla pesca dilettantistica;
- c) tipo "D", che autorizza gli stranieri alla pesca dilettantistica.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza i minori di anni tredici che esercitino la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

Le licenze di tipo "A" e "B" hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca, purché abbia provveduto al pagamento delle tasse annuali.

Le ricevute di versamento delle tasse di concessione, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Scaduti i dieci anni dal rilascio della licenza, occorre rinnovarla con la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza.

Rilascio della licenza

Per il rilascio della licenza di pesca dilettantistica occorre presentare agli Uffici del Settore Caccia e Pesca dell'Amministrazione Provinciale la seguente documentazione:

1. domanda per il rilascio della licenza;
2. N° 2 fotografie formato tessera (firmate sul davanti se il richiedente non si presenta di persona agli uffici);
3. ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, pari ad Euro 22,72 da effettuare sul c.c.p. n° 25911207, intestato a: Regione Lombardia - tassa concessione per la pesca - servizio tesoreria - via Pirelli 12 - 20124 MILANO;
4. ricevuta di versamento di Euro 5,16 da effettuare sul c.c.p. n° 10475226 intestato a: Provincia di Lecco, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 LECCO;
5. fotocopia della Carta d'Identità o autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;
6. N° 2 Marche da Bollo da Euro 14,62.

L'ufficio pesca dell'Amministrazione Provinciale si trova a Lecco, in Corso Matteotti, 3 ed è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

Il rilascio della licenza, all'atto di presentazione della documentazione è immediato.

L'accompagnatore del titolare di licenza di tipo "A" o "B" assiste il titolare di licenza durante la pesca e non gli è consentito l'esercizio della pesca in maniera autonoma. Al momento del rilascio della licenza di pesca le generalità dell'accompagnatore devono essere annotate dalla Provincia sulla licenza di pesca della persona accompagnata. Per le licenze in corso di validità è necessario recarsi presso gli sportelli della Provincia per l'annotazione.

Esoneri

La tassa di concessione regionale per la licenza di tipo B non è dovuta:

- per i minori di anni diciotto;
- per le persone con età superiore ai 65 anni;
- per i portatori di handicap,

se esercitano la pesca, anche da natante, con l'uso della sola canna (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello, armata con uno o più ami, esche naturali o artificiali.

Coloro che **pescano con strumenti diversi** dalla canna (es. quadrato, tirlindana, spaderna, fiocina) **devono versare anche la tassa di concessione regionale.**

Gli esonerati dal pagamento della tassa di concessione regionale debbono comunque avere la licenza di pesca.

I portatori di handicap per ottenere l'esonero dal pagamento della tassa di concessione regionale, debbono esibire all'Ufficio Caccia e Pesca il certificato rilasciato dalla Commissione Medico – Legale dell'A.S.L. ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/92.

1.2 Licenza di tipo D

La licenza di tipo di tipo "D" è prevista per soggetti non residenti sul territorio italiano che intendono esercitare la pesca con gli attrezzi e i mezzi consentiti per la pesca dilettantistica.

La licenza di tipo di tipo "D" ha validità trimestrale e può essere prorogata. Trascorso un anno dalla data del rilascio è necessario rinnovare per intero la licenza.

Documentazione necessaria per il rilascio della licenza di pesca di tipo D:

1. N. 2 Marche da Bollo da € 14.62;
2. Fotocopia di un documento di identità (es. passaporto o permesso di soggiorno).

Dove fare la licenza:

1. Sede della Provincia;
2. Sedi dei Comuni di: Bellano, Bosisio Parini, Cortenova, Dervio, Mandello del Lario.

Rinnovo

I cittadini stranieri che permangono per più di tre mesi nel territorio provinciale possono prorogare la licenza fino ad un massimo di tre volte nell'arco di un anno.

Per effettuare la proroga è necessario recarsi presso la sede della Provincia con:

1. La licenza di tipo "D" che è già stata rilasciata;
2. Copia di un documento di identità;
3. N. 1 marca da bollo da € 14,62.

La licenza di tipo D è valida solo se accompagnata da un documento di identità; i possessori di tale licenza, se pescano all'interno dei Diritti esclusivi, o in acque gestite dalla FIPSAS, devono in ogni caso essere muniti delle apposite autorizzazioni.

1.3 Permesso turistico

Tale permesso sostituisce la licenza di tipo B e permette, ai cittadini italiani, di esercitare la pesca sul territorio provinciale. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento di Euro 15,00 effettuato a favore della Provincia di Lecco sul c.c.p. n. 10475226 intestato a: Provincia di Lecco, Servizio Caccia e Pesca - Servizio Tesoreria - piazza Lega Lombarda, 4 - 23900 LECCO, specificando nella causale "permesso turistico di pesca".

Il permesso turistico è valido per **15 giorni** dalla data di versamento e deve essere accompagnato da un documento di identità; i possessori di tale permesso, se pescano all'interno dei Diritti esclusivi, o in acque gestite dalla FIPSAS, devono in ogni caso essere muniti delle apposite autorizzazioni.

Norme comuni ai vari tipi di licenza

Il pescatore che temporaneamente non sia in grado di esibire la licenza al personale di vigilanza non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della licenza alla Provincia entro otto giorni.

Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale che è riportata all'interno del libretto.

I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

In caso di smarrimento della licenza, occorre presentare, in carta semplice, all'Ufficio Caccia e Pesca, una dichiarazione di smarrimento del documento e seguire la stessa procedura utilizzata per il rilascio di una nuova licenza.

Coloro che manovrano le imbarcazioni e svolgono un ruolo determinante per la buona riuscita dell'azione, come ad esempio durante la pesca con: fiocina, molagna, cavedanera e tirlindana, sono tenuti al **possesso della licenza**.

1.4 Tesserino segnapesci

Se si pesca nelle acque di tipo B (torrenti) o se si pratica la pesca con l'amettiera per coregoni è necessario dotarsi del tesserino provinciale segnapesci, il cui rilascio è gratuito.

Per la pesca in tutti gli altri luoghi (zone a pronta pesca comprese) e per tutti gli altri tipi di pesca, il possesso del tesserino non è necessario, pertanto si invitano i pescatori a dotarsi del tesserino solo se veramente occorrente.

I tesserini segnapesci devono essere restituiti, anche tramite posta, entro il **31 marzo** dell'anno successivo a quello di validità a: Provincia di Lecco, Ufficio Caccia e Pesca, Corso Matteotti 3, 23900 LECCO.

Si consiglia la raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il mancato rispetto dei termini di restituzione del tesserino comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di Euro 51,33 con relativa spesa di spedizione.

Prima della consegna del tesserino è obbligatorio compilare la sezione "tabelle riassuntive" nella quale dovranno essere indicate le giornate di pesca e le catture effettuate in ciascun corpo idrico.

Il tesserino segnapesci è uno strumento indispensabile per consentire una razionale gestione delle risorse ittiche. Pertanto è importante che venga compilato attentamente seguendo le istruzioni riportate. In particolare per i **nomi dei torrenti**, si faccia riferimento a quelli riportati nella cartina fornita assieme a questo prontuario.

Nel caso in cui utilizzando l'amettiera per coregoni fossero cattuati anche salmerini è necessario indicare la cattura sul tesserino.

Nelle acque della Provincia di Lecco è riconosciuta la validità del tesserino segnapesci rilasciato dalla Provincia di Como e viceversa. Chi ritira il tesserino in Provincia di Lecco, nella stessa annata di pesca non può ritirare anche il tesserino della Provincia di Como e viceversa.

Nel caso di minorenni che intendano utilizzare il tesserino segnapesci, è necessario indicare nella modulistica gli estremi della Carta di identità di un genitore che deve firmare anche il modulo di richiesta.

Il tesserino può essere ritirato presso il Servizio Caccia e Pesca delle Province di Lecco e Como, oppure presso i seguenti esercizi commerciali:

- **In provincia di Lecco**

Acquari pesca sport di Riva Osvaldo	Lecco
Bar Aurora	Introbio
Bar Nicolino	Mandello del Lario
ALMA Sport snc	Bellano
Bar Roma	Premana
Bar Trattoria Mulino	Cortenova
Buratti	Brivio
Dolomiti Sport	Abbadia Lariana
Fish e garden	Mandello del Lario
Moiola Rino	Colico
Pesca Sport Essemme	Dolzago
Ristorante Bellano	Taceno
- **In provincia di Bergamo**

Linus Sport	Presezzo
-------------	----------
- **In provincia di Milano**

Armeria Buzzini	Milano
Ester Sport	Muggiò
Gioco Sport	Agrate B.za
Pescaccia di Frigerio Bruno	Cesano Maderno
Akua – Mister fish	Monza
Tagliabue Angelo	Veduggio
Armeria Ratti	Seregno
- **In provincia di Sondrio**

Alpi Sport	Morbegno
------------	----------

2. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE

Ai fini della pesca le acque provinciali sono così classificate:

2.1 Acque di tipo A

- Lago di Como
- Lago di Olginate
- Lago di Garlate
- Lago di Annone
- Lago di Pusiano

2.2 Acque di tipo C

- Fiume Adda:

Dal ponte Kennedy al ponte Manzoni	
Dalla diga di Olginate fino allo scarico più a valle della Cartiera dell'Adda, in sponda sinistra, e la prospicenza in comune di Olginate, in sponda destra.	
Dal ponte ferroviario dismesso, in comune di Olginate, fino al confine con la Provincia di Milano.	
- Naviglio di Paderno
- Canale Rio Torto
- Fiume Lambro emissario
- Lago di Sartirana ed Emissario

2.3 Acque di tipo B

- Tutte le altre acque della Provincia compreso il Fiume Adda immissario

3. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA

Gli esemplari catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno. Nei periodi di divieto è proibito detenere la fauna ittica in prossimità dei corpi idrici anche se non si sta pescando.

Di seguito sono elencati i periodi di divieto in vigore nel territorio della Provincia di Lecco ad eccezione del fiume Adda a valle del ponte del Lavello, dove vige una regolamentazione differente, trattata in seguito.

Trota fario, marmorata, lacustre e Salmerino alpino nelle acque di tipo B e C	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Trote di qualsiasi specie e Salmerino alpino nelle acque di tipo A	dal 1° dicembre al 15 gennaio
Coregoni	dal 1° dicembre al 15 gennaio
Temolo*	dal 15 dicembre al 30 aprile
Luccio	dal 15 febbraio al 15 aprile
Persico reale	dal 1° aprile al 31 maggio
Pigo	dal 15 aprile al 15 maggio
Persico trota	dal 1° maggio al 15 giugno
Alborella	dal 1° maggio al 30 giugno
Agone	dal 15 maggio al 15 giugno
Tinca	dal 15 maggio al 15 giugno
Carpa	dal 1° maggio al 15 giugno
Barbo	dal 15 maggio al 15 giugno
Cavedano	dal 1° maggio al 1° giugno
Savetta	Dal 1° aprile al 31 maggio
Storione cobice e S. comune	Tutto l'anno
Cobite comune**	Tutto l'anno
Cobite mascherato**	Tutto l'anno
Lampreda padana**	Tutto l'anno
Scazzone**	Tutto l'anno

* Nel torrente Pioverna è in corso una campagna di reintroduzione del Temolo. Pertanto è stato introdotto un divieto di pesca della specie, quindi nel caso di cattura di individui di Temolo, a prescindere da dimensioni o periodi, questi dovranno essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

**Il divieto di pesca al Cobite comune, al Cobite mascherato, alla Lampreda padana e allo Scazzone ha come unico fine quello di riconoscere l'importanza faunistica di queste specie anche se non sono oggetto di pesca.

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

4. MISURE MINIME E LIMITI DI CATTURA

Di seguito sono elencate le misure minime in vigore nel territorio della Provincia di Lecco ad eccezione del fiume Adda a valle del ponte del Lavello, dove vige una regolamentazione differente, trattata al paragrafo 13.4.

Trota marmorata in tutte le acque	cm 40
Trota fario, Trota lacustre e Trota iridea nelle acque di tipo A	cm 30
rota fario nelle acque di tipo B e C	cm 24
Trota iridea nelle acque di tipo B e C	cm 22
Coregoni	cm 30
Salmerino alpino	cm 22
Temolo	cm 35
Persico reale	cm 16
Luccio	cm 50
Persico trota	cm 30
Tinca	cm 25
Barbo	cm 30
Anguilla	cm 30
Pigo	cm 30
Agone	cm 15
Carpa	cm 30
Cavedano	cm 25
Savetta	cm 35

Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Gli esemplari che non raggiungono la misura minima, se catturati, devono essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

4.1 Limiti di cattura

Nel fiume Adda a valle del ponte del Lavello, vige una regolamentazione differente, trattata in seguito.

Per ogni giornata di pesca il pescatore può catturare e detenere al massimo:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi, fra cui al massimo:
 - 1 capo di trota marmorata,
 - 2 capi di temolo;
- b) altre specie:
 - 2 capi di luccio, di persico trota, di barbo;
 - 20 capi di persico reale;
 - 1 Kg di vaironi;
 - 1 Kg di triotti;
 - 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui ai punti precedenti.

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

È vietata la cattura dello Storione comune e dello Sorione Cobice (*Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii*) ad ogni stadio di sviluppo, in caso di cattura accidentale è fatto obbligo di provvedere all'immediato rilascio e alla segnalazione dell'avvenuta cattura alla Provincia.

4.2 Norme riguardanti i limiti di cattura

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, sotto elencate, le quali **non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse.**

Specie alloctone dannose

- Abramide
- Carassio

- Carassio dorato
- Pseudorasbora
- Rodeo amaro
- Gardon
- Aspjo
- Pesce gatto (tutte le specie)
- Siluro

4.3 Norme riguardanti la pesca dell'Alborella

Questa specie sta attraversando un periodo di grave crisi, pertanto la Provincia si è vista costretta ad introdurre forti limitazioni alla pesca. Altri interventi assunti a tutela della specie sono:

- aumento degli abbattimenti dei cormorani;
- realizzazione di impianti artificiali di frega (geroli);
- alimentazione artificiale nei porti nel periodo invernale;
- sensibilizzazione dei soggetti gestori per ridurre i danni alla riproduzione riconducibili alle oscillazioni del livello del Lario ed al moto ondoso.
- proibizione della pesca professionale alla specie.

Ad eccezione del fiume Adda a valle del ponte del Lavello, dove vige una regolamentazione differente trattata in seguito, la pesca dell'Alborella è consentita solamente a coloro che non abbiano compiuto i 13 anni.

Per coloro che hanno compiuto i 13 anni, la pesca delle alborelle è permessa soltanto per l'approvvigionamento di pesci da utilizzarsi come esca e deve essere effettuata esclusivamente:

- a) con una sola canna armata di un solo amo;
- b) senza utilizzare alcun tipo di pasturazione;
- c) con il limite massimo di 20 esemplari al giorno mantenuti vivi in adeguati contenitori.

Durante il periodo di divieto di pesca non è permessa alcuna detenzione delle alborelle catturate, ma solo l'immediato utilizzo delle medesime come "esca".

Le precedenti limitazioni devono essere rispettate anche durante lo svolgimento delle gare di pesca.

5. NORME GENERALI

5.1 Posto di pesca

Il posto di pesca spetta al primo pescatore arrivato, il quale, ha diritto di chiedere ad altri, di pescare ad una distanza di almeno dieci metri. La distanza deve essere rispettata in tutte le direzioni.

5.2 Pesca con il "vivo"

La pesca a vivo può essere esercitata esclusivamente utilizzando come esca le seguenti specie:

- Alborella
- Cobite comune
- Scardola
- Triotto
- Vairone
- Cavedano (con misura minima di 25 cm)
- Persico sole

Nel fiume Adda a valle del ponte del Lavello, vige una regolamentazione differente, trattata in seguito.

Nel rispetto delle epoche di divieto e delle misure minime in vigore, è inoltre possibile utilizzare come esca anche altre specie ittiche, purché gli individui siano catturati sul luogo di pesca ed immediatamente utilizzati, senza alcuna facoltà di detenzione in vivo.

Nel periodo di divieto di pesca all'alborella ma nel quale è consentita la cattura del persico reale (dal 31 maggio al 30 giugno) l'uso dello scoubidou è consentito.

È sempre proibito trattenere le alborelle catturate con lo scoubidou o con lenze armate con più di un amo.

Fermo restando il limite di cattura giornaliero di 20 esemplari di alborella, quando si pesca con il "vivo" è consentita la detenzione sul luogo di pesca di più di 20 alborelle.

5.4 Pesca nelle ore notturne

La pesca nelle ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba) è consentita:

- con la canna (massimo tre attrezzi), con o senza mulinello, con un massimo di cinque ami, da usarsi esclusivamente da riva;
- con la bilancia, con la fiocina e con la spaderna; (vedi paragrafo 6.2).

La pesca notturna nelle acque di Tipo B non è mai consentita.

5.5 Divieti

È sempre vietato pescare:

- con la dinamite o altro materiale esplosivo;
- con la corrente elettrica;
- gettando o immettendo nell'acqua sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere i pesci;
- collocando reti o apparecchiature di pesca, sia fisse che mobili, attraverso fiumi, torrenti, canali, laghi ecc., in modo da occupare più di un terzo della loro larghezza;
- usando il guadino, il quale deve essere adoperato esclusivamente come mezzo per il recupero del pesce già allamato;
- a strappo;
- con le mani;
- prosciugando i bacini o i corsi d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con strutture stabili o smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi non previsti dalle norme vigenti;
- quando i corpi idrici sono in asciutta completa;
- pasturando con il sangue solido o liquido o con sostanze chimiche;
- usando il sangue solido come esca;
- usando fonti luminose durante l'esercizio della pesca, ad eccezione della lampara utilizzata solo durante la pesca con la fiocina;
- attraverso aperture praticate nel ghiaccio;

- detenendo sui luoghi di pesca esche o pasture in quei tratti ove ne è vietato l'uso;
- detenendo larve di mosca carnaria in quantità superiore a gr. 500;
- manovrando paratie;
- dai ponti e dalle loro strutture;
- collocando nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, ad una distanza inferiore ai 40 metri dalle strutture di risalita dell'ittiofauna, delle opere idrauliche trasversali delle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti.

È vietata la detenzione sul luogo di pesca di attrezzi non consentiti.

È **vietato abbandonare** esche, pesce, attrezzi di pesca o rifiuti sia in acqua che a terra (sulle rive o nelle adiacenze dei corsi e degli specchi d'acqua);

È **vietato pescare** usando l'ecoscandaglio.

6. LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO A e C

Oltre alle norme elencate nel capitolo 5, nelle acque di tipo A e C devono essere rispettate anche le disposizioni riportate in questo capitolo.

Nel fiume Adda a valle del ponte del Lavello, vige una regolamentazione differente, trattata in seguito.

6.1 La pesca da natante

La pesca da natante è consentita in tutte le acque di tipo A ed in alcuni tratti di quelle di tipo C, e precisamente:

- nei laghi (fatte salve limitazioni individuate dai detentori di diritti esclusivi di pesca);
- nel tratto di Adda compreso fra metri 150 a valle del ponte ferroviario dismesso del Lavello, nei Comuni di Olginate e Calolziocorte e 150 metri a monte dello sbarramento della diga di Robbiate, esclusivamente da natante non ancorato e in deriva;
- nel tratto di Adda compreso fra il ponte Kennedy ed il ponte A. Manzoni (3° ponte), da natante non ancorato e in deriva.

Ciambellone o belly-boat: l'utilizzo è consentito.

6.2 Attrezzi consentiti nelle acque di tipo A

Nelle acque di tipo A la pesca è consentita con i seguenti attrezzi:

- CANNA LENZA (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello e armata di un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per ogni canna; in ogni caso si deve occupare uno spazio inferiore ai dieci metri. L'utilizzo dello SCOUBIDOU è proibito nell'epoca di divieto del persico reale. L'utilizzo delle MOSCHETTE PER AGONI è proibito nell'epoca di divieto dell'agone. Durante il periodo di chiusura della trota è vietata la pesca "a traino" con esche artificiali dall'imbarcazione, con la canna da pesca.
- AMETTIERA PER COREGONI (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 15 ami (il limite di 15 ami va riferito al singolo pescatore, non al singolo attrezzo, quindi

in caso di utilizzo contemporaneo di più canne, non si deve superare il numero complessivo di 15 esche); l'utilizzo di questo strumento è proibito durante l'epoca di divieto dei coregoni ed è vincolato al possesso del tesserino segnapesci che deve essere riconsegnato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di validità. Nel caso in cui utilizzando l'amettiera per coregoni fossero cattuati anche salmerini è necessario indicare la cattura sul tesserino.

- **BILANCIA** o **QUADRATO** (questo strumento può essere usato solo nel Lago di Como), di lato non superiore a m.1,5, montata su palo di manovra; il quadrato deve essere usato esclusivamente per la cattura dell'agone, a partire dalla data di inizio di apertura della pesca della specie fino al 10 agosto; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 17; l'uso del quadrato è consentito solo nelle ore notturne, da riva e a piede asciutto; la distanza minima tra pescatore e pescatore non deve essere inferiore a m. 10; l'attrezzo deve essere usato esclusivamente in senso verticale; il bastone della bilancia non può superare comunque la lunghezza di metri 10; è vietato predisporre o usare qualsiasi impianto fisso, anche solo temporaneo, sul terreno;
- **SPADERNA** (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), da posarsi sul fondo, armata con un massimo di 25 ami di misura non superiore al n. 4 (il limite di 25 ami va riferito al singolo pescatore, non al singolo attrezzo, quindi in caso di utilizzo contemporaneo di più attrezzi, non si deve superare il numero complessivo di 25 ami). Detto attrezzo è consentito unicamente dalle ore 12 del sabato alle ore 12 del lunedì e dovrà essere provvisto di gavitello recante le generalità (nome, cognome e n° di licenza) del pescatore; ogni imbarcazione, anche con più di tre pescatori a bordo, potrà utilizzare al massimo 75 ami;
- **FIOCINA**, con un massimo di 7 punte allineate, (questo strumento può essere usato solo nel Lago di Como); la fiocina si può usare con l'ausilio di fonti luminose e solo da imbarcazione spinta a remi. La fiocina è vietata dal 15 novembre al termine del periodo di divieto dei coregoni, e durante il periodo di divieto del persico reale, della carpa e della tinca. L'uso della fiocina è consentito solo nelle ore notturne. È vietato l'uso di fiocine dotate di meccanismi di espulsione.
- **FUCILE SUBACQUEO**, nei luoghi e con le specifiche riportate nel paragrafo successivo.
- **TIRLINDANA** con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali; l'utilizzo di tale strumento è proibito durante l'epoca di divieto del persico reale.

- MOLAGNA o tirlindana per trota, (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali; l'utilizzo di questo strumento è proibito durante l'epoca di divieto della trota.
- CAVEDANERA (questo strumento può essere usato solo nei laghi di Como, Garlate e Olginate), con un massimo di 10 esche naturali o artificiali; l'utilizzo di questo strumento è proibito durante l'epoca di divieto del cavedano e della trota.

Indipendentemente dal numero di pescatori, da ogni imbarcazione è consentito l'uso contemporaneo di due attrezzi scelti fra molagna, tirlindana e cavedanera. Se i due attrezzi sono dello stesso tipo il numero di esche complessivo non può superare quello massimo consentito per un attrezzo singolo.

6.3 Pesca Subacquea

La pesca subacquea, è consentita solo nel Lario, esclusivamente nei tratti appositamente individuati dalla Provincia di Lecco sotto riportati:

- (1)* Comuni di Malgrate e Valmadrera: dalla fine del porto di Malgrate all'inizio del porto di Parè;
- (2)* Comune di Colico: in località Laghetto di Piona, partendo dalla fine della spiaggia, in direzione della Garavina fino al confine fra i Comuni di Colico e Dorio presso Olgiasca.
- (3)* Comune di Abbazia Lariana: dall'inizio dell'Orsa Maggiore in direzione nord, fino alla località "La Rosa".
- (4)* Comuni di Perledo e di Bellano: Dal limite nord della Riva di Gittana in Comune di Perledo, fino al limite nord della riva della Stupenda in Comune di Bellano."

() = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata*

La pesca subacquea è consentita:

- solo in apnea,
- dall'alba al tramonto di tutti i giorni dell'anno,
- con fucile non provvisto di carica esplosiva,
- senza l'ausilio di fonti luminose.

Chi esercita la pesca subacquea deve, sempre, attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi. Nella fase di avvicinamento alla zona dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere mai trasportato armato.

6.4 Attrezzi consentiti nelle acque di tipo C

In tutte le acque di tipo C la pesca è consentita solo con il seguente attrezzo:

- CANNA LENZA (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello e armata con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per ogni canna; in ogni caso si deve occupare uno spazio inferiore ai dieci metri. Nell'epoca di divieto di pesca alle trote ed al temolo è vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.

L'utilizzo dello SCUBIDOU è proibito nell'epoca di divieto del persico reale.

L'utilizzo delle MOSCHETTE PER AGONI è proibito nell'epoca di divieto dell'agone.

Durante il periodo di chiusura della trota è vietata la pesca "a traino" con esche artificiali dall'imbarcazione, con la canna da pesca.

7. LA PESCA NELLE ACQUE DI TIPO B

Oltre alle norme elencate nel capitolo 5, nelle acque di tipo B devono essere rispettate anche le disposizioni riportate in questo capitolo. Fa eccezione il tratto a "pronta pesca" sul torrente Pioverna dove vigono norme differenti descritte al Capitolo 9.

Durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio, è vietata qualsiasi forma di pesca.

Nel restante periodo dell'anno la pesca è consentita unicamente nei giorni di domenica, lunedì, giovedì e sabato nonché il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il 15 agosto.

La pesca può essere esercitata solo a partire da un'ora prima dell'alba fino ad un'ora dopo il tramonto.

Il pescatore può usare esclusivamente una sola canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

Per pescare nelle acque di tipo B occorre possedere e compilare il tesserino provinciale segnapesci che deve essere riconsegnato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di validità.

È sempre vietato pescare:

- da natante;
- nelle ore notturne;
- utilizzando ami con ardiglione (tranne durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche);
- utilizzando o detenendo larve di mosca carnaria;
- pasturando in qualsiasi modo;
- con attrezzature radenti il fondo nell'epoca di divieto di pesca al temolo.

Per pescare in tutti i tratti classificati come campo gara, anche al di fuori delle manifestazioni sportive, è obbligatorio possedere la tessera FIPSAS, occorre inoltre compilare le pagine azzurre del tesserino segnapesci.

8. TRATTI RISERVATI ALLA PESCA A MOSCA

Nei tratti riservati alla pesca a mosca, da esercitarsi esclusivamente con la coda di topo, è obbligatorio:

- il rilascio immediato di tutti i pesci catturati (zone no-kill),
- utilizzare un massimo di tre ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato,
- annotare, sul libretto segnapesci, comunque le prime 6 catture precedenti dalla dicitura "mosca" al fianco del luogo di pesca.

Prima di accedere ai tratti riservati no - kill è obbligatorio depositare i pesci eventualmente catturati in altri luoghi.

8.1 Elenco tratti riservati alla pesca a mosca

- **Torrente Meria:**

1 (*) Comune di Mandello del Lario, dall'inizio dello Stabilimento Carcano, in località Molina, sino alla foce, in località Poncia.

- **Torrente Varrone:**

2 (*) Comune di Dervio, dal ponte in prossimità della foce, fino al ponte della S.P. 72.

(*) = il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata

9. ZONA A PRONTA PESCA

Sul torrente Pioverna, dal ponte di Prato S. Pietro a 200 metri a valle dell'immissione del torrente Rossiga, è stata istituita una zona a "Pronta Pesca" dove vige un regolamento differente rispetto a quanto disposto per le acque di tipo "B".

9.1 Esercizio della pesca

Per pescare all'interno della zona a pronta pesca è necessario essere in possesso della licenza di pesca o in alternativa del permesso turistico di pesca, nonché del permesso segnapesci.

9.2 Permesso segnapesci

Il permesso segnapesci non va confuso con il Tesserino provinciale segnapesci, che non è necessario e di conseguenza non va utilizzato in questa zona.

I permessi hanno la duplice funzione di autorizzare l'attività di pesca e di indicare le catture; si possono acquistare presso i concessionari autorizzati, sono personali e non cedibili e debbono essere integralmente compilati a cura del pescatore con penna indelebile.

Il permesso è costituito da tre parti:

- La parte numerata (1) ha funzioni di ricevuta delle avvenute catture e deve essere trattenuta dal pescatore.
- La parte numerata (2), deve essere imbucata nell'apposito contenitore, posto in prossimità del ponte di Cortenova, al termine dell'attività di pesca a prescindere dal tipo di permesso utilizzato e dalle catture effettuate.
- La parte numerata (3), debitamente compilata, deve essere imbucata prima di iniziare l'attività di pesca.

Prima di accedere alla zona di pesca è fatto obbligo di annullare il permesso tramite l'indicazione della data del giorno di pesca, di nome e cognome, in tutte e tre le sue parti e di depositare i pesci catturati in altri luoghi.

Un solo permesso giornaliero è rilasciato gratuitamente ai minori di tredici anni nelle giornate di martedì e venerdì e tutti i giorni ai portatori di handicap qualora sussistano riconosciute dalla Legge 104/92 ai sensi dell'art. 3 comma 3. I permessi gratuiti sono rilasciati solo presso il Bar Ravanelli di Prato S. Pietro.

Una volta raggiunta la quota massima giornaliera di catture consentite, se il pescatore desidera proseguire l'attività di pesca, è tenuto ad imbucare la parte numero 2 del permesso esaurito e ad annullare un nuovo permesso (imbucando la parte numero 3).

I permessi di accesso possono essere: giornaliero, carnet da sei giorni, carnet da dieci giorni e giornaliero a mosca no-kill, carnet annuale a mosca no-kill, gratuito per ragazzi sotto i 13 anni e per portatori di handicap qualora sussistano riconosciute dalla Legge 104/92 ai sensi dell'art. 3 comma 3.

1. Permesso giornaliero

Permette l'esercizio della pesca nella giornata nel quale è stato annullato.

2. Carnet sei giorni

Permette l'esercizio della pesca per sei volte nell'arco del mese nel quale è stato rilasciato.

3. Permesso dieci permessi

Permette l'esercizio della pesca per dieci volte nell'arco del mese nel quale è stato rilasciato.

4. Permesso pesca a mosca no-kill

Permette l'esercizio della pesca no-kill da effettuarsi esclusivamente nella giornata di giovedì, senza limiti di catture che andranno comunque riportate sul permesso.

Poiché la zona a "Pronta pesca" è stata affidata in gestione alla F.I.P.S.A.S. i tesserati godono di sconti sull'acquisto dei permessi.

I Permessi si possono acquistare presso:

- **Acquari Pesca Sport**
Lungo Lario Cadorna, 23 – Lecco Tel. 0341 – 283551
Orario: 09,00 – 12,00 e 15,00 – 18,00
- **Az. Agricola Trota Valsassina**
Loc. Fregera – Primaluna
Orario: 09,00 – 12,00 e 14,00 – 17,00
- **Bar Aurora**
Via Provinciale, 6 – Primaluna Tel. 0341 – 981238
Orario: 05,00 – 01,30 (chiuso il martedì)
- **Bar Ravanelli Domenico**
P.zza Concordia, 5 – Prato S. Pietro Tel. 0341 – 982075
Orario: 07,00 – 21,00 (chiuso il mercoledì pomeriggio)
- **Ristorante "Bellano"**
Via Valsassina, 5 – Taceno Tel. 0341 – 880192
Orario: 08,00 – 10,00 e 14,00 – 17,00 (chiuso il giovedì)

9.3 Giornate e orari di pesca

La pesca nella zona a pronta pesca è consentita tutti i giorni della settimana, tranne il mercoledì (festivi esclusi), per tutti i giorni dell'anno. La giornata di giovedì è riservata alla pesca a mosca no-kill.

Orari di pesca:

- dal 1 aprile al 30 settembre, dalle 07,00 alle 21,00;
- dal 1 ottobre al 31 marzo dalle 08,00 alle 17,00.

9.4 Catture, misure minime ed epoche di divieto

Per ogni permesso rilasciato si possono catturare e detenere non più di sei capi di trota.

In tutta la zona a pronta pesca, al di fuori della giornata di giovedì che è riservata alla pesca a mosca no-kill, vige l'obbligo di detenzione di

tutte le trote fario ed iridee catturate purché esse siano di misura superiore a 24 centimetri, ossia non è consentito rilasciare le trote fario ed iridee se misurano più di 24 centimetri, nel periodo compreso fra la prima domenica di ottobre e l'ultima di febbraio non è consentita la detenzione di trota fario.

La cattura di altre specie ittiche è assoggettata al rispetto delle misure minime delle epoche di divieto e dei limiti di cattura, previsti dalle normative provinciali e regionali. Nel caso di cattura di individui di Temolo, a prescindere da misure ed epoche, questi dovranno essere immediatamente liberati con la massima cura, senza arrecare loro alcun danno.

9.5 Sistemi ed attrezzi di pesca consentiti

Sistemi di pesca consentiti:

- al tocco;
- con il galleggiante;
- a spinning;
- a mosca con la coda di topo.

Attrezzature ed esche consentite:

- **Attrezzature:**
 - una sola canna con o senza mulinello;
 - è consentito l'utilizzo di massimo 3 ami - esclusivamente nella giornata di giovedì, riservata alla pesca a mosca no-kill, si devono usare ami senza ardiglione o con lo stesso schiacciato;
 - in tutte le altre giornate di pesca è obbligatorio l'uso di ami con ardiglione.
- **Esche:**
 - naturali;
 - cucchiaini, devon, pesci finti, minnow (con amo singolo o ancorina);
 - mosche, ninfe, streamer, camole.

È consentito inoltre pescare entrando in acqua con stivali a "gambalietto" ad esclusione del periodo 1 ottobre – 31 maggio, a tutela della riproduzione della Trota fario e del Temolo.

9.6 Obblighi e Divieti

In aggiunta a quanto disposto dalle normative regionali e provinciali in materia di pesca, nelle acque della zona a "Pronta pesca":

- **È obbligatorio:**
 - pescare a "piede asciutto" nel periodo 1 ottobre – 31 maggio;
 - pescare in sponda idrografica destra;
 - nel caso di cattura di individui al di sotto della misura minima o in epoca di divieto, ove lo stato dei luoghi lo consenta, essi vanno liberati senza toglierli dall'acqua, in alternativa è necessario bagnare le mani prima di maneggiare il pesce. Se esso non può essere liberato senza danni, si deve tagliare la parte terminale della lenza. Tale disposizione vale anche per le catture effettuate nella giornata di giovedì riservata alla pesca a mosca no-kill.
 - Rilasciare individui di Temolo eventualmente catturati.
- **È proibito l'utilizzo:**
 - di piombi terminali;
 - di qualsiasi tipo di pastura;
 - della larva di mosca carnaria;
 - delle uova di pesce;
 - di esche bioniche: twister, spaghetti, swirtall, falcetti e paste;
 - di pesci vivi come esca.
- **È inoltre proibito:**
 - cedere e/o ricevere da terzi pesce allamato o pescato;
 - indicare sul proprio segnapesci catture effettuate da altri pescatori;
 - detenere in vivo i pesci catturati;
 - detenere pesci catturati in altri luoghi di pesca;
 - svolgere qualsiasi tipo di gara di pesca;

9.7 Disposizioni violate e risarcimento dei danni

Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pesca i trasgressori saranno sottoposti ai procedimenti previsti dall'art. 147 della l.r. 31 del 05.12.2008.

Inoltre sono previsti risarcimenti dei danni arrecati al soggetto gestore della zona a pronta pesca.

Il gestore si riserva di non rilasciare ulteriori permessi, per un periodo compreso fra uno e dodici mesi, al soggetto che abbia violato le disposizioni comportamentali.

9.8 Disposizioni varie

Qualora il pescatore dovesse:

- catturare pesci che presentino segni di probabile malattia,
- riscontrare casi di evidente inquinamento,
- assistere a atti di bracconaggio,

è invitato, a mettersi in comunicazione con la sede della sezione provinciale della FIPSAS di Lecco in via Mascari, 15 tel. 0341 – 350117 in caso di mancata risposta, contattare il numero 3346148888.

10. ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO

10.1 Zone di Protezione e Ripopolamento (come da cartina allegata)

Nelle zone di Protezione e Ripopolamento è vietata qualsiasi azione di pesca.

il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata

- **Lago di Como: All'interno delle seguenti aree di ormeggio:**
- Comune di Lecco: ormeggio Canottieri
- Comune di Malgrate: porticciolo Malgrate
- Comune di Valmadrera: porto Paré
- Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Molo Nuovo
- Comune di Oliveto L.: fraz. di Onno Porticciolo
- Comune di Oliveto L.: porticciolo di Vassena
- Comune di Oliveto L.: porticciolo della Rigona (Limonta)
- Comune di Abbadia L.: porticciolo Abbadia Lariana
- Comune di Mandello del Lario: ormeggio Lega Navale
- Comune di Mandello del Lario: approdo Mulini
- Comune di Mandello del Lario: ormeggio di Olcio
- Comune di Mandello del Lario: area di ormeggio di Piazza Gera
- Comune di Lierna: porticciolo punta Grumo (nel tratto di riva al di là della prospicenza con il molino di ormeggio natante, la pesca è consentita)
- Comune di Lierna: porticciolo Lierna
- Comune di Varenna: porticciolo Fiumelatte
- Comune di Varenna: porticciolo Varenna Centro
- Comune di Bellano: porto Bellano Centro
- Comune di Dervio: ormeggio S. Cecilia
- Comune di Dervio: ormeggio Porto Vecchio
- Comune di Colico: porticciolo di Piona
- Comune di Colico: molo centro

- **Lago di Como:** Comune di Varenna: nelle acque antistanti Villa Monastero fino a metà lago, dall'inizio del giardino in direzione sud fino al balconcino con parapetto in ferro battuto posto all'interno del giardino stesso.
- **Laghetto di Praela:** – 21 Comune di Imbersago: l'intero laghetto per tutta la sua estensione, compreso il canale di comunicazione con il Fiume Adda. Per il periodo tra il 1° maggio e il 1° luglio.
- **Fiume Adda:** – da 22 a 26 Dal Ponte del Lavello fino al confine con la Provincia di Milano: nel raggio di dieci metri di ogni legnaia opportunamente segnalata.
- **Fiume Adda:** Comune di Brivio, nelle acque ricadenti all'interno della "Nuova Darsena";
- **Torrente Caldone:** – 27 alta Val Boazzo: sul tratto del torrente a monte della località "Cascina dei Gobbi" ove, in sponda orografica sinistra, si immette una marcata valle;
- **Torrente Troggia:** – 28 da circa 200 metri a monte dalla Località Bocca di Biandino, fino alle sorgenti.

11. ZONE DI TUTELA ITTICA

Nelle Zone di Tutela Ittica la pesca è consentita esclusivamente da riva, a piede asciutto, con una sola canna, armata con un massimo di tre ami; è vietata la pasturazione con la larva di mosca carnaria.

11.1 Zone di Tutela ittica permanenti (come da cartina allegata)

Lario – Comune di Colico (1 e 2):

1. Dalla foce del fiume Adda fino a m 150 a sud della sponda sinistra idrografica, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.
2. Dalla sponda destra del torrente Inganna fino al balconcino semicircolare che si trova a circa 100 metri a nord dalla foce del torrente Perlino, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.

Lario – Comune di Perledo e Varenna (3):

3. Dallo scivolo per barche all'interno del Lido di Varenna, fino alla punta detta del "Faro", per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa.

Fiume Adda – Comuni di Olginate e Calolziocorte (6):

6. In doppia sponda, dalle paratoie della diga di Olginate, sino al ponte stradale incluso.

11.2 Zone di Tutela ittica temporanee (come da cartina allegata)

Lario – Comune di Varenna Loc. Fiumelatte (4):

4. Dall'estremità nord del parcheggio antistante la chiesa di Fiumelatte, fino all'estremità sud del parcheggio antistante l'Incubatoio ittico M. de Marchi, per una distanza di 100 metri all'esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1° marzo e il 10 agosto.

Lario – Comune di Mandello (5):

5. Dall'angolo del muro a lago del Lido di Mandello, posto a circa 100 metri a nord della sponda destra idrografica del torrente Meria, sino

all'estremità sud dell'approdo di Riva Grande, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa. Solo per il periodo tra il 1° marzo e il 10 agosto.

12. ZONE A PESCA LIMITATA

Si tratta di zone nelle quali la pesca è consentita con particolari limitazioni.

il numero si riferisce al simbolo nella cartina allegata

Lario – Comune di Dervio (1):

1. Dall'imbocco sud del Molo Vecchio di Dervio al Cantiere della Navigazione incluso, per una distanza di m 100 all'esterno della linea di costa.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 agosto, la pesca deve essere praticata:

- a piede asciutto,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali,
- senza pasturare.

Nella restante parte dell'anno vigono le norme previste per le acque di tipo A.

Lario – Comune di Bellano (2):

2. Dall'estremità nord della darsena del Circolo Velico in direzione sud fino allo scivolo di alaggio che si trova subito dopo il Lido di Bellano, per una distanza di metri 100 all'esterno della linea di costa e sul Torrente Pioverna, su entrambe le sponde, fino alla prima briglia.

Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 10 agosto, la pesca deve essere praticata:

- a piede asciutto,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali,
- senza pasturare.

In questa zona la pesca dalla barca è proibita tutto l'anno.

Fiume Adda – Comune di Paderno d'Adda (4):

- Dalla Diga Poirat, a valle fino al confine con la Provincia di Milano la pesca è consentita:

- nelle ore diurne,
- con una sola canna, armata con un massimo di cinque esche naturali o artificiali.

Inoltre, è proibito:

- dal 15 dicembre al 30 aprile l'uso di attrezzi con piombo terminale;
- utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
- pasturare in qualsiasi forma.

13. ALTRI DIVIETI

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13/2008 che *istituisce il Parco naturale di Montevicchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale*, è **proibita qualsiasi attività di pesca nei torrenti Curone e Molgoretta e nei tratti di torrente Lavandaia e Molgora che sono compresi all'interno del parco regionale.**

REGOLAMENTO DI PESCA NELL'ADDA

Il presente regolamento è stato concordato con le altre province lombarde che si trovano lungo il fiume con il fine di ottenere norme sulla pesca comuni.

Le norme qui sotto elencate riguardano pertanto tutto il Fiume Adda nel tratto compreso tra il ponte ferroviario del Lavello di Olginate (LC) e la confluenza del Fiume Adda stesso nel Po (CR-LO), incluse le lanche, i rami morti, i bracci laterali e simili, afferenti all'asta del fiume.

13.1 Attrezzi consentiti

- 1) Canna lenza: (massimo tre attrezzi per pescatore), con o senza mulinello e armata di un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali, per ogni canna; in ogni caso si deve occupare uno spazio inferiore ai dieci metri. Nell'epoca di divieto di pesca alle trote fino al 30 aprile ed è vietato l'utilizzo di attrezzature radenti il fondo.
- 2) Bilancia o quadrato. L'uso della bilancia è consentito solo al di fuori delle acque della Provincia di Lecco, con le seguenti limitazioni:
 - le maglie della rete non devono essere inferiori a mm 10;
 - l'uso della bilancia è vietato dal 1° maggio al 30 giugno;
 - la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente a mano, con un palo di manovra di lunghezza massima di m 10;
 - la bilancia deve essere utilizzata esclusivamente da riva, a piede asciutto;
 - è proibito appendere la rete ad una fune che attraversi il corpo idrico;
 - è vietato qualsiasi impianto fisso sul terreno ad eccezione della forcella (pendice antislittamento);
 - è ammesso l'ausilio della carrucola;
 - la pesca con la bilancia è vietata ad una distanza inferiore a m 15 da un altro pescatore che utilizzi il medesimo attrezzo, sia sulla stessa riva, sia tra le rive opposte;

- è vietato l'uso della bilancia "guadando e ranzando";
- l'uso della bilancia è vietato nei corpi idrici dove venga ad occupare più di un terzo della larghezza dello specchio d'acqua;
- l'uso della bilancia da natante è sempre vietato, anche se questo appoggia con un'estremità alla riva.

13.2 Altre disposizioni per la pesca dilettantistica

- 1) Orari: si fa riferimento all'orario diffuso dall'osservatorio astronomico di Brera (Milano).
- 2) Pesca da natante: in provincia di Lecco è consentita esclusivamente di giorno, con l'imbarcazione in deriva, fino a m 150 a monte della diga di Robbiate.
- 3) Ciambellone o belly-boat: l'utilizzo è consentito.
- 4) Esche e pasture: sono consentiti l'utilizzo e la detenzione sul luogo di pesca di complessivi kg 3 di esche e pasture pronte all'uso, fatto salvo il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria. Questa disposizione non si applica in occasione delle gare di pesca, ove comunque permane il limite massimo di detenzione e utilizzo di g 500 di larve di mosca carnaria.
- 5) Pesca notturna: è consentita da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, unicamente da riva, con canna lenza con o senza mulinello da usarsi esclusivamente "a fondo", con l'esclusione delle attrezzature radenti quali la ballerina e simili. È consentita esclusivamente la cattura delle seguenti specie ittiche: anguilla (*Anguilla anguilla*), siluro (*Silurus glanis*), carpa (*Cyprinus carpio*) e tutte le specie di pesce gatto.

13.3 Periodi di divieto sul fiume Adda

SPECIE	EPOCA DI DIVIETO
Agone	15 maggio – 15 giugno
Alborella	15 maggio – 15 luglio*
Barbo	15 maggio – 15 giugno
Barbo canino	tutto l'anno
Carpa	15 aprile – 15 giugno
Cavedano	15 maggio – 15 giugno
Coregoni	1° dicembre – 15 gennaio
Lasca	tutto l'anno
Luccio	1° gennaio – 15 aprile
Persico reale	1° aprile – 31 maggio
Pigo	15 aprile – 30 giugno
Savetta	1° aprile – 31 maggio
Temolo	Tutto l'anno
Tinca	15 maggio – 30 giugno
Trota marmorata e i suoi ibridi	Tutto l'anno
Trota fario, Trota lacustre e Salmerino alpino	dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio
Vairone	15 aprile – 15 maggio

Gli esemplari catturati durante i periodi di divieto devono essere immediatamente liberati, senza arrecare loro alcun danno.

I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

* l'epoca di divieto di pesca all'alborella è applicata dal ponte ferroviario del Lavello di Olginate (LC) fino al ponte di Bisnate in Comune di Zelo Buon Persico (LO).

13.4 Misure minime sul fiume Adda

SPECIE	MISURA MINIMA
Agone e Cheppia	cm 40
Anguilla	cm 40
Barbo	cm 25
Carpa	cm 30
Cavedano	cm 25
Coregoni	cm 30
Luccio	cm 45
Persico reale	cm 18
Pigo	cm 35
Salmerino alpino	cm 22
Savetta	cm 35
Tinca	cm 35
Trota fario	cm 22

Gli esemplari catturati al di sotto della misura minima devono essere immediatamente liberati, senza arrecare loro alcun danno.

13.5 Limiti di cattura

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante può catturare e detenere al massimo:

- a)
 - 6 capi di salmonidi;
 - 2 capi di luccio;
 - 10 capi di persico reale;
 - Kg. 1 di alborelle;
 - Kg. 1 di triotti;
 - Kg. 1 di vaironi;
 - 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui ai punti precedenti.

I limiti di cattura non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

Il limite di peso può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Al raggiungimento dei limiti di detenzione, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 357/97, è sempre vietata la cattura dello **Storione comune e dello Storione copice** (*Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii*) **ad ogni stadio di sviluppo**, in caso di cattura accidentale è fatto obbligo di provvedere all'immediato rilascio e alla segnalazione dell'avvenuta cattura alla Provincia.

13.6 Cattura di specie alloctone

I limiti di cattura descritti al paragrafo precedente non si applicano per le specie alloctone dannose, sotto elencate, le quali **non possono essere di nuovo immesse e debbono essere soppresse.**

Specie alloctone dannose

- Abramide
- Carassio
- Carassio dorato
- Pseudorasbora
- Rodeo amaro
- Gardon
- Aspìo
- Pesce gatto (tutte le specie)
- Siluro

13.7 Carp fishing

Durante il periodo di divieto di pesca alla Carpa è vietata la pesca denominata "Carp fishing" e in particolare, è vietato l'utilizzo di boiles.

13.8 Pesca a vivo

Per la pesca col vivo possono essere utilizzati solo pesci appartenenti alle seguenti specie ittiche autoctone:

- Alborella,
- Anguilla (di misura minima di cm. 40),
- Cobite comune,
- Gobione,
- Scardola,
- Triotto,
- Vairone.

Esclusivamente per l'utilizzo come esche vive, è ammessa la cattura e la detenzione, in deroga ai periodi di divieto, di complessivi 20 esemplari delle citate specie, i quali dovranno essere mantenuti vivi e vitali in idonei contenitori.

13.9 Gare di pesca sul fiume Adda

- 1) Durante le gare di pesca, sono derogate rispetto ai periodi di divieto di cui paragrafo 13.3 le seguenti specie:
 - Carpa
 - Savetta
 - Cavedano
 - Vairone
- 2) Durante le gare di pesca, sono derogate rispetto alle misure minime di cui paragrafo 13.4 le seguenti specie:
 - Barbo
 - Carpa
 - Cavedano
 - Tinca
 - Persico reale
 - Savetta

Le specie oggetto di deroga devono essere mantenute vive e vitali con adeguata attrezzatura e reimmesse nel corpo idrico di provenienza al termine della gara.

14. GARE DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca sono consentite esclusivamente nelle acque appositamente individuate e possono essere organizzate dalla Regione, dalla Provincia e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.

Le gare di pesca possono essere disputate esclusivamente nei tratti denominati "CAMPO GARA", espressamente individuati allo scopo dalla Provincia e delimitati con apposite tabelle.

Le autorizzazioni per le gare da effettuarsi nei Campi gara sono rilasciate direttamente dalla sede provinciale della FIPSAS Lecco, via Mascari,15 – tel. 0341/350117. Fanno eccezione i Campi gara situati nel Lago di Pusiano (n. 33 - 34 - 35) e sul Fiume Adda nel diritto esclusivo del Comune di Brivio (n. 30) nei quali le autorizzazioni sono rilasciate dalla Provincia.

Nel fiume Adda a valle del ponte del Lavello, vige una regolamentazione differente, trattata al paragrafo precedente.

L'immissione di ittiofauna è sempre assoggettata ad autorizzazione provinciale.

14.1 Disposizioni generali

Durante le gare di pesca nelle acque di tipo A e C, purché il pescato sia conservato vivo e liberato al termine della manifestazione, è consentito:

trattenere individui al di sotto della misura minima appartenenti alle specie:

- Barbo
- Carpa
- Cavedano
- Pigo
- Tinca
- Persico reale

trattenere individui catturati in epoca di divieto appartenenti alle specie:

- Carpa
- Cavedano

Le specie alloctone dannose (indicate al paragrafo 4.2) non debbono essere liberate ma vanno trattenute o soppresse.

In tutti i casi, gli organizzatori devono inviare alla Provincia il rendiconto di ogni gara di pesca svolta sul territorio provinciale, indicando, nel caso delle gare in torrente, i quantitativi di pesce prelevati. Al rendiconto di gara, nel caso che si sia immesso pesce, andrà allegato il certificato sanitario rilasciato dal fornitore, relativo ai soggetti immessi.

14.2 Elenco Campi gara nelle acque di tipo A (come da cartina allegata)

Di seguito sono elencati i campi gara individuati nelle acque di tipo "A". I tratti contrassegnati con la lettera **(F)** sono gestiti dalla F.I.P.S.A.S., pertanto per pescare in queste zone, delimitate da specifici cartelli, è necessario possedere la tessera associativa, ad esclusione della pesca da natante non collegato o appoggiato alla riva.

Fanno eccezione i campi gara n. 2, 3, 4, 19, 20, 22, che ricadono all'interno del Diritto esclusivo di pesca FIPSAS dove occorre sempre la tessera associativa (vedi capitolo 15)

Lago di Como:

- Comune di Colico, lago di Piona **(38)**: dall'inizio della riva sottostante la S.P. 72 per 1.200 metri verso nord. **(F)**
- Comune di Dorio **(1)**: dal filatoio per 500 metri verso nord. **(F)**
- Comune di Dervio **(2)**: riva della "Capona". **(F)**
- Comune di Dervio **(3)**: a destra del molo vecchio fino alla spiaggia. **(F)**
- Comune di Dervio **(4)**: dall'imbarcadero del molo di S. Cecilia a sud fino alla fine della massicciata. **(F)**
- Comune di Bellano **(5)**: in località Oro per tutta la spiaggia. **(F)**

- Comune di Bellano (6): dal pontile della Navigazione fino all'inizio della zona di pesca limitata. (F)
- Comune di Bellano (7): dal confine sud della zona di pesca limitata fino al porticciolo. (F)
- Comune di Varenna (8): in località "La Gatta" dall'inizio della Riva della Gatta in direzione sud fino al Monumento. (F)
- Comune di Lierna (9): in località "Riva Bianca" dalla punta di "Castello in direzione nord fino al muro di "Villa Pina". (F)
- Comune di Lierna (10): in località Grumo dalla punta in direzione nord fino al "Lido". (F)
- Comune di Mandello (11): in località Olcio dal porto in direzione nord per tutta la spiaggia. (F)
- Comune di Mandello (12): dal "Molo dei Mulini" in direzione nord fino alla località "Quattro ruote". (F)
- Comune di Mandello (13): in località "Melgone" dal Motel in direzione nord tutta la spiaggia. (F)
- Comune di Abbadia Lariana (14): dalla località "Chiesa rotta" fino al molo. (F)
- Comune di Abbadia Lariana (15): dal molo fino all'ingresso della galleria. (F)
- Comune di Abbadia Lariana (16): località "Pradello", dall'Orsa Maggiore verso nord, fino al termine della spiaggia. (F)
- Comune di Oliveto Lario (17): località Vassena, dall'imbarcadere in direzione sud per 400 metri. (F)
- Comune di Oliveto Lario (18): località Onno, dal primo molo in direzione nord fino al molo in prossimità della strada per Valbrona. (F)
- Comune di Lecco (19): località Caviate, in direzione sud fino alla località "Monumento". (F)
- Comune di Lecco (20): località "Lazzaretto" per metri 250. (F)
- Comune di Malgrate (22): dal ponte Kennedy fino al porto di Malgrate. (F)

Lago di Garlate:

- Comune di Pescate (24): località Terzo Ponte, dal rivenditore di articoli da campeggio all'innesto della rampa del terzo ponte. (F)

- Comune di Pescate (25): dal bocciodromo alla fine del campo da tennis. (F)
- Comuni di Pescate e Garlate (26): località Kalcherin dal ristorante Torrette al rivenditore Piaggio. (F)
- Comune di Garlate (27): dal bocciodromo al bar Glicine. (F)
- Comune di Vercurago (28): dal ristorante "La Mela Verde" alla fabbrica Pirelli. (F)

Lago di Olginate:

- Comune di Olginate (29): località "La Torre", dalla scaletta della Torre al depuratore. (F)

Lago di Annone:

- Comuni di Civate e Suello (36): dalla metà della penisola di Isella fino a 500 metri dal bivio Milano – Como della S.P. 36. (F)

Lago di Pusiano:

- Comune di Rogeno (33): dalla punta del Corno fino al confine con la Provincia di Como.
- Comuni di Bosisio Parini e Rogeno (34): dalla punta del Corno per 400 metri verso l'abitato di Bosisio Parini.
- Comune di Bosisio Parini (35): dal cimitero di Bosisio Parini ai "Giardini".

Lago di Sartirana:

- Comune di Merate (37): su entrambe le sponde del canale della Ruschetta nel tratto fra la chiusa e i pali. (F)

14.3 Elenco Campi gara nelle acque di tipo B (come da cartina allegata)

Di seguito sono elencati i campi gara individuati nelle acque di tipo "B". Queste zone, che sono delimitate da specifici cartelli, sono state affidate in gestione alla F.I.P.S.A.S., pertanto per pescare in questi tratti è necessario essere in possesso di tessera F.I.P.S.A.S. (vedi capitolo 15)

Torrente Varrone:

- Comune di Dervio (1): dal ponte sulla provinciale S.P. 72 fino al ponte di legno a monte del viadotto della S.S. 36.
- Comune di Premana Loc. Forni (2): dalla cascata artificiale 200 metri verso monte.

- Comune di Premana (12): dal ponte di Levino fino al ponte di Gabbio.

Torrente Varroncello:

- Comune di Pagnona (3): dal ponte dei Giabbi 200 metri verso monte.

Torrente Caldone:

- Comune di Lecco Loc. Bonacina (4): dal ponte fino alla confluenza con il torrente Grigna.

Torrente Gallavesa:

- Comune di Calolziocorte (5): dal ponte di via Maglio all'ultima cascina a valle in Loc. Folla.
- Comune di Erve (6): dal primo ponte dopo la strettoia in via Resegone, al sentiero dopo la piazzola all'altezza della teleferica.

Torrente Pioverna:

Campo gara invernale (1i)

Il Comune di Introbio: nel tratto compreso nei 600 metri a valle del ponte "di Chiuso". Nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 15 febbraio la pesca è consentita:

- Esclusivamente durante le manifestazioni agonistiche;
- Solo nelle giornate di sabato e domenica;
- Esclusivamente a "piede asciutto";
- Con l'obbligo di rilascio immediato degli esemplari di Trota fario catturati;

Nella restante parte dell'anno in questo tratto non è vigente il campo gara, pertanto la pesca è consentita a chiunque nel rispetto delle limitazioni previste per le acque di tipo "B".

- Comune di Primaluna (7): dalla confluenza con il torrente Troggia fino a 70 m. a valle del ponte di Barcone.
- Comuni di Cortenova e Taceno (8): da 200 metri a valle del canale della Rossiga sino a 200 metri a monte della diga di Taceno.

Torrente Troggia:

- Comune di Introbio (9): dalla diga E.N.E.L. al ponte sulla S.P. 62.

Torrente Bevera:

- Comune di Costamasnaga (10): dal ponte di Frazione Colombaio per 500 metri a monte.

14.4 Elenco Campi gara nelle acque di tipo C (come da cartina allegata)

Di seguito sono elencati i campi gara individuati nelle acque di tipo "C". Per pescare in queste zone, delimitate da specifici cartelli, è necessario essere in possesso di del permesso rilasciato dal titolare o gestore del diritto esclusivo. Per le acque F.I.P.S.A.S. serve la tessera associativa. (vedi capitolo 15)

Fiume Adda:

- Comune di Lecco (21): dal ponte Kennedy al ponte Manzoni, in sponda sinistra. (F.I.P.S.A.S.)
- Comuni di Malgrate, Galbiate e Pescate (23): dal ponte Kennedy in sponda destra, in direzione sud fino a 500 metri a valle del ponte ferroviario. (F.I.P.S.A.S.)
- Comuni di Olginate, Airuno e Brivio (30): in sponda destra, dalla ex fabbrica Ballabio al ristorante "Bella Venezia" (diritto esclusivo del Comune di Brivio).
- Comune di Brivio in sponda destra (31): dal Molinazzo (fine del diritto esclusivo del Comune di Brivio) fino alla località Toffo. (F.I.P.S.A.S.)
- Comune di Imbersago in sponda destra (32): a monte e a valle dell'attracco del traghetto per una lunghezza complessiva di metri 930. (F.I.P.S.A.S.)
- Comune di Paderno d'Adda (38): da 50 metri a valle della Conca di navigazione della Diga di Robbiate al ponte sul canale di derivazione della Diga di Paderno.

15. DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA

I Diritti esclusivi di pesca sono tratti di acque pubbliche ove la pesca può essere svolta unicamente dai detentori dei diritti i quali possono acconsentire la pesca di altri soggetti, dietro il rilascio di appositi permessi. Inoltre, all'interno dei Diritti esclusivi, il detentore o il gestore può introdurre regolamenti specifici.

La maggior parte dei detentori dei Diritti esclusivi di pesca ha sottoscritto convenzioni per la gestione della pesca con la Provincia di Lecco, la quale ha affidato la conduzione dei soli campi gara alla F.I.P.S.A.S.

Nei paragrafi successivi sono elencate le acque dove per pescare, oltre alla licenza governativa, è necessario essere tesserati F.I.P.S.A.S., oppure possedere permessi rilasciati dal titolare del diritto esclusivo.

15.1 Acque gestite dalla FIPSAS

La sede provinciale si trova in via Mascari 15, a Lecco (tel. 0341/350117 aperta il martedì ed il sabato dalle 10,00 alle 12,00).

La tessera F.I.P.S.A.S. può essere acquisita anche presso le società affiliate alla FIPSAS o i negozi che vendono articoli per la pesca.

Elenco delle acque dove l'esercizio della pesca è consentito a coloro in possesso di tessera F.I.P.S.A.S.:

- Nel territorio comunale di Dervio, dalla riva fino a metà lago, a partire dallo sbocco sulla spiaggia di Via della Capona fino al confine con il Comune di Bellano.
- Tutte le acque del Lario nei territori dei Comuni di Lecco, Valmadrera e Malgrate, fino al Ponte Kennedy; il diritto comprende anche le acque del Fiume Adda su entrambe le sponde comprese tra il Ponte Kennedy e il Ponte Azzone Visconti.
- Sul Fiume Adda, in Comune di Brivio e Calco, dal Molinazzo fino alle chiuse, su entrambe le sponde.

- Sul Fiume Adda, nel territorio comunale di Calco, solo in sponda sinistra, dalle chiuse fino alle colonne di S. Colombano.
- Lago di Sartirana, nel territorio comunale di Merate, tutto il lago.
- Lago di Annone, sul lago la pesca è gestita sia dalla F.I.P.S.A.S. che dall'Amministrazione "Eredi di Carlo Citterio". Per l'individuazione dei relativi tratti di competenza occorre rivolgersi ai predetti soggetti.

All'interno delle acque sottoposte alla gestione "Eredi di Carlo Citterio" durante la pesca alla carpa (Carpfishing) è vietata ogni forma di pasturazione.

- **"Campi gara" delle acque di tipo "A"** del Lario e dei Laghi di Olginate e Garlate (vedi paragrafo 14.2 e cartina allegata). L'iscrizione alla FIPSAS non è dovuta per la pesca da natante, purché non sia collegato o appoggiato alla riva. Se il campo gara si trova in acque dove il titolare del diritto esclusivo è la F.I.P.S.A.S. (vedi punti soprastanti) è sempre necessaria l'iscrizione alla F.I.P.S.A.S..
- **"Campi gara" delle acque di tipo "B"** (vedi paragrafo 14.3 e cartina allegata).
- **"Campi gara" delle acque di tipo "C"** (vedi paragrafo 14.4 e cartina allegata).

Eccezioni:

- I residenti nel Comune di Lecco possono pescare nelle acque del comune di residenza, senza la tessera FIPSAS, ma solo da riva.

15.2 Diritti esclusivi gestiti da altri titolari

Per esercitare la pesca nei Diritti esclusivi elencati in questo paragrafo, è necessario il possesso della licenza governativa e di uno specifico permesso rilasciato dai titolari.

I pescatori sono invitati a informarsi circa le modalità di pesca in essere presso i titolari o i gestori dei singoli diritti, i cui indirizzi sono riportati nella sezione seguente.

L'inizio e la fine dei singoli diritti sono identificabili per la presenza di appositi cartelli.

1. Diritto Esclusivo di Pesca "Eredi di Carlo Citterio"

Per informazioni e permessi di pesca: Amministrazione "Eredi di Carlo Citterio" via Bagnolo 19 ad Oggiono Tel 349/447337.

Lago di Annone, sul lago di Annone la pesca è gestita sia dalla F.I.P.S.A.S. che dall'Amministrazione "Eredi di Carlo Citterio". Per l'individuazione dei relativi tratti di competenza occorre rivolgersi ai predetti soggetti.

2. Diritto Esclusivo di Pesca "Società del Lago di Pusiano"

Per informazioni e permessi di pesca:

- Cartolibrerie dello studente, Largo Caleotto 14 Lecco
Tel 0341/363659.
- Negozio di pesca "Ropino" Via Asiago 25/B Tavernola Como
Tel 031/340979.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la sede Società del Lago di Pusiano, Largo Caleotto 1 - Lecco Tel 0341/364022.

Estensione del Diritto Esclusivo di Pesca: tutto il Lago di Pusiano

3. Diritto Esclusivo di Pesca del Comune di Brivio

Informazioni e permessi di pesca presso il negozio Pesca Sport Buratti Fabio, via Terraggio 10, Brivio.

Estensione del Diritto Esclusivo di Pesca:

- Fiume Adda, nei Comuni di Olginate, Calolziocorte, Airuno e Brivio, su entrambe le sponde, dal ponte di Capiate sulla via Alzaia, fino alla località Molinazzo.

16. LA PESCA PROFESSIONALE

Nelle acque delle province di Lecco e di Como, oltre alla pesca dilettantistica, viene praticata anche la pesca professionale. Poiché questa attività è sconosciuta a molti pescatori dilettanti, talvolta si sono verificati attriti fra le due categorie, conflitti che nella maggior parte dei casi sono dovuti dall'assenza di informazioni sull'argomento.

Per questo motivo riteniamo utile fornire alcune nozioni riguardanti la pesca professionale. Poiché le norme che regolano tale attività sono piuttosto complesse, ci limiteremo a chiarire i dubbi più diffusi.

1. Dove può essere praticata la pesca professionale?

Nel Lario, nei laghi di Garlate ed Olginate e nel fiume Adda, fatti salvi i tratti soggetti a: tutela ittica, protezione e ripopolamento, divieti, diritti esclusivi di pesca nei quali il titolare non desideri sia svolta attività professionale. Si consideri che alcuni pescatori professionisti sono titolari di diritti esclusivi di pesca e consentono nelle acque di loro competenza la pesca ai pescatori dilettanti.

Contrariamente a quanto ritenuto da molti, per la posa delle reti non è prevista alcuna distanza minima dalla riva.

2. Cosa pescano i pescatori professionisti?

A differenza della pesca dilettantistica dove il libretto segnapesci è limitato alle acque di tipo B e alla pesca con l'amettiera per i coregoni, per la pesca professionale è obbligatorio indicare tutte le catture effettuate, di conseguenza è possibile conoscere cosa e quanto pesca ciascun pescatore. Nel Lario fra le province di Lecco e Como, la specie più catturata è il coregone, poi vengono agone e persico reale, le catture di altre specie sono scarsamente significative; ad esempio in provincia di Lecco, nel 2009 i professionisti hanno catturato solo 18 chili di alborelle.

3. Le reti catturano di tutto?

No, le reti sono strumenti selettivi le cui maglie sono calibrate per tutelare le classi preriproduttive, cioè le dimensioni della maglia sono tali da catturare solo gli individui che si sono già riprodotti. Inoltre i periodi di divieto di pesca coincidono con il divieto di utilizzo della rete

volta alla cattura della specie protetta. Il mancato rispetto della misura delle maglie della rete o del periodo di utilizzo della rete, comporta pesanti sanzioni, compresa la sospensione della licenza di pesca.

4. I pescatori sono tenuti al rispetto delle misure minime e delle epoche di divieto di pesca?

Dipende, il rispetto della misura minima e dell'epoca di divieto di cattura di una determinata specie, è vincolato al tipo di rete utilizzata.

Ad esempio, durante il periodo di divieto di pesca all'agone è vietato l'utilizzo della rete degli agoni, ma è consentito l'utilizzo della rete per il persico reale (che ha una maglia simile) con la quale però è proibito catturare agoni, per questa rete quindi anche per la pesca professionale valgono l'epoca di divieto e misura minima. Nel periodo di divieto di pesca all'agone è consentito l'uso della rete per la cattura dei coregoni purché venga utilizzata in "cubia" (al largo), utilizzando questa rete può capitare di catturare degli agoni molto grossi che divenuti sterili (e ittiofagi) non si trovano in prossimità delle rive per riprodursi ma in mezzo al lago; in questo caso la cattura dell'agone è consentita.

5. Quante reti si possono mettere?

Il limite giornaliero di reti utilizzabili per ciascun pescatore dipende dal tipo di rete: per la rete del persico reale "la Persegghera" è di 500 metri; per quella dell'agone "il Pendente" è di 750 metri; per quella del coregone "l'Oltana" è 650 di metri.

Chi afferma che i pescatori utilizzano quotidianamente chilometri e chilometri di reti, probabilmente non ha idea dello sforzo necessario per salparle, delle ore che ci vogliono per pulirle e riordinarle e del tempo che si impiega a lavorare il pesce pescato.

6. Quanti sono i pescatori professionisti?

Ad oggi nelle province di Como e Lecco ci sono 73 pescatori professionisti, 18 dei quali operanti in provincia di Lecco. Si tratta di lavoratori che mantengono le loro famiglie praticando un lavoro estremamente faticoso spesso realizzato in condizioni proibitive. Come ogni altro lavoratore, anche i pescatori di mestiere meritano tutto il rispetto per la loro attività.

17. SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
LICENZA E TESSERINO SEGNAPESCI			
Pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza licenza*	L.R. n° 31/08 Art.144 c.1	Art. 147 c.1/F	100,00
Pesca con licenza non in corso di validità o senza versamento della tassa annuale	R.R. n° 9/03 Art. 18 c. 4	Art. 147 c.1/A	20,33
Pesca con licenza di tipo B scaduta da meno di 30 giorni	L.R. n°31/08 Art. 147 c.4	Art. 147 c.4\1A	20,00
Pesca con mezzi consentiti per la pesca professionale senza licenza di tipo A	R.R. n° 9/03 Art. 18 c.1/a	Art. 147 c. 1/F	200,00
Pesca senza tesserino segnapesci	D.C.P. n 67/03 e succ. mod	Art. 147 c.1/A	20,33
Mancata restituzione, omessa o errata compilazione del tesserino segnapesci	D.C.P. n 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
NORME GENERALI			
Pesca con la canna in barca in ore notturne	D.C.P. n 67 /03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Immissione di fauna ittica senza autorizzazione o non conforme alla stessa	L.R. n° 31/08 Art. 140 c. 5	Art. 147 c. 1/I	516,33
Superamento del limite di detenzione di larva di mosca carnaria	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/m	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca dai ponti e dalle loro strutture (acque tipo A e C)	D.C.P. n 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Abbandono di esche, pesce, rifiuti e residui o frammenti di attrezzi da pesca	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 7	Art. 147 c.1/E	51,33
ATTREZZATURE E SISTEMI DI PESCA			
Abbandono di attrezzi da pesca	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca durante l'asciutta completa	L.R.n° 31/08 Art.146 c.1/h	Art. 147 c.1/G	154,67
Pasturazione con sangue solido o liquido o con l'uso di sostanze chimiche	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/i	Art. 147 c.1/G	154,67
Uso di fonti luminose durante l'esercizio della pesca, ad eccezione della lampara per la pesca a fiocina	R. n° 31/08 Art. 146 c.1/n	Art. 147 c.1/G	154,67

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
Pesca usando mezzi ed attrezzi non consentiti	R.R. n° 9/03 Art. 8	Art. 147 c.1/B	206,00
Detenzione sul luogo di pesca di attrezzi e mezzi non consentiti	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca con più di 3 canne Occupazione con le stesse di un fronte superiore a m. 10	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 1/d	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca con più di 5 ami in acque di tipo A e C	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 1/a	Art. 147 c.1/E	51,33
Uso di tirlindana con più di 10 ami o al di fuori dei bacini lacuali	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 1/b	Art. 147 c.1/E	51,33
Violazione delle disposizioni provinciali sull'uso di: amettiera per coregoni, bilancia o quadrato, scoubidou, molagna, cavedanera, tirlindana, spaderna, fiocina, moschette per agoni O loro uso in epoca non consentita	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Detenere esche e pasture sul luogo di pesca ove ne sia vietato l'uso	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/T	Art. 147 c.1/E	51,33

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
Pesca con bilancia (quadrato) con lato superiore a m. 1,5	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 1/c	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca a traino con esche artificiali, con la canna da pesca, durante il periodo di divieto della trota	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca da natante con utilizzo di ecoscandaglio	R.R. n° 9/03 Art. 8 c. 2	Art. 147 c.1/E	51,33
Utilizzo di attrezzature radenti il fondo in periodo di divieto ai salmonidi e timallidi (acque di tipo C)	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/R	Art. 147 c.1/G	154,67
Pesca da natante ancorato o non in deriva (acque tipo C)	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca: 1. con il guadino 2. a strappo 3. con le mani 4. attraverso aperture praticate nel ghiaccio	L.R. n 31/08 Art.146 c.1 1. lettera D 2. lettera E 3. lettera F 4. lettera O	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca con materiali esplosivi o corrente elettrica	L.R. n° 31/08 Art. 146c.1/A	Art. 147 c.1/D	2.582,00
Gettare o infondere sostanze atte a intorpidire stordire o uccidere la fauna ittica	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/B	Art. 147 c.1/D con moria	2.582,00 3.098,00

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
PESCA SUBACQUEA			
Violazioni alle disposizioni sulla pesca subacquea: di notte - con bombole - con fucile con carica esplosiva	R.R. n° 9/03 Art. 10	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca subacquea con l'ausilio di fonti luminose	L.R. n° 31/08 Art. 146c.1/U	Art. 147 c.1/G	154,67
Esercizio della pesca subacquea ove non consentito	L.R. n° 31/08 Art. 138 c.6/k	Art. 147 c.1/H	172,00
LIMITI DI CATTURA			
Pesca di specie ittiche in epoca di divieto	R.R. n° 9/03 Art. 2 c. 1 D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/E/L	51,33
Detenzione di specie ittiche in epoca di divieto	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Cattura e detenzione di pesci di misura inferiore a quella consentita	R.R. n° 9/03 Art. 3 c. 1 D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/E /L	51,33
Superamento dei limiti giornalieri di cattura	R.R. n° 9/03 Art. 3 c. 3 D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/E /L	51,33
Utilizzo (e detenzione) di esche non consentite per la pesca con il "vivo"	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
Violazione delle disposizioni provinciali sulla pesca dell'alborella	R.R. n°9\2003 e D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Detenzione in vivo di alborelle catturate durante l'epoca di divieto di pesca all'alborella	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca di storioni autoctoni (comune e cobice)	R.R. n° 9/03 Art. 5 c. 1	Art. 147 c.1/C	2.064,00
Reimmissione, o detenzione in vivo, di specie alloctone ritenute dannose	R.R. n° 9/03 Art. 3 c. 9	Art. 147 c.1/E	51,33
ZONE DI PROTEZIONE e RIPOPOLAMENTO, TUTELA ITTICA, PESCA LIMITATA			
Pesca in zone di divieto temporaneo di pesca	L.R. n° 31/08 Art. 139 c.5	Art. 147 c.1/G	154,67
Pesca nelle zone di protezione e ripopolamento	L.R. n° 31/08 Art. 139 c.2	Art. 147 c.1/G	154,67
Violazione delle norme di pesca in zone di tutela ittica	L.R. n° 31/08 Art. 139 c.3	Art. 147 c.1/G	154,67
Pasturazione con larva di mosca carnaria in zona di tutela ittica	D.C.P. n°67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Violazione delle norme per le zone a pesca limitata	L.R. n° 31/08 Art. 139 c.5	Art. 147 c.1/G	154,67
ACQUE IN GESTIONE			
Pesca in acque soggette a diritto esclusivo senza autorizzazione del titolare o del concessionario	L.R. n° 31/08 Art. 133 c.2	Art. 147 c.1/L	51,33

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
Pesca in acque pubbliche affidate in gestione ad associazioni di pescatori	L.R. n° 31/08 Art. 134 c.2	Art. 147 c.1/L	51,33
NORME PARTICOLARI PER LE ACQUE DI TIPO B			
Utilizzo di attrezzature radenti il fondo in periodo di divieto della pesca ai salmonidi e timallidi	L.R. n° 31/08 Art. 146 c.1/R	Art. 147 c.1/G	154,67
Pesca con ami con ardiglione	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Violazione norme nelle zone a pesca a mosca	R.R. n° 9/03 Art.9	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca dai ponti	R.R. n° 9/03 Art.4 c. 3/C	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca in orario vietato	R.R. n°9/03 Art. 7	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca con più di una canna	R.R. n° 9/03 Art.4 c. 3	L.R. n° 31/08 Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca con più di 3 esche naturali o artificiali	R.R. n° 9/03 Art.4 c. 3	Art. 147 c.1/E	51,33
Pasturazione	R.R. n° 9/03 Art.4 c. 3/B	Art. 147 c.1/E	51,33
Uso o pasturazione di larva di mosca carnaria	L.R.n°31/08 Art.146c.1/M	Art. 147 c.1/E	51,33
Pesca da natante	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33
Pesca nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì	D.C.P. n° 67/03 e succ. mod.	Art. 147 c.1/L	51,33

VIOLAZIONE	Articolo violato	Articolo sanz. L.R. n° 31/08	Pag. in misura ridotta
GARE DI PESCA			
Competizioni al di fuori dei Campi Gara	R.R. n° 9/03 Art.13 c. 1	Art. 147 c.1/E	51,33
Competizioni non autorizzate	R.R. n° 9/03 Art.13 c. 2	Art. 147 c.1/E	51,33
Mancato rispetto delle prescrizioni provinciali sulla tabellazione	D.C.P. n° 13 del 25/02/97	Art. 147 c.1/L	51,33
Mancato rispetto delle prescrizioni provinciali sui rendiconti di gara	D.C.P. n° 13 del 25/02/97	Art. 147 c.1/L	51,33
Immissione di fauna ittica senza autorizzazione o non conforme alla stessa	L.R. n° 31/08 Art. 140 c. 5	Art. 147 c.1/i	516,33

* Il pescatore che temporaneamente non sia in grado di esibire le licenze al personale di vigilanza non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della licenza alla Provincia entro otto giorni.

- Gli attrezzi, i mezzi ed i materiali utilizzati per commettere l'infrazione vengono sequestrati. Qualora tali attrezzi siano consentiti verranno restituiti dopo il pagamento della sanzione; in caso contrario saranno distrutti.
- Il pesce catturato in violazione alle vigenti norme verrà immediatamente liberato, se vivo, altrimenti sarà sequestrato.
- A partire dalla data di notifica del verbale, il trasgressore ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento in misura ridotta.
- Entro 30 giorni, il trasgressore può altrimenti, presentare all'Amministrazione Provinciale, in carta semplice, le controdeduzioni in merito al verbale notificatogli e può chiedere di essere sentito dal responsabile del procedimento.
- Qualora il trasgressore non effettui il pagamento in misura ridotta

entro 60 giorni, oppure si veda respingere le controdeduzioni, la Provincia emetterà un'ingiunzione di pagamento, in cui l'entità della sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione commessa, all'interno di un minimo e di un massimo stabilito dalla Legge.

- L'entità della sanzione è ridotta della metà nel caso di violazioni commesse da minori di anni 18.

All'accertamento delle violazioni possono provvedere:

- gli Agenti del Corpo di Polizia Provinciale;
- gli Agenti del Corpo Forestale dello Stato;
- gli Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza (Polizia e Carabinieri);
- i Guardiapesca volontari della Provincia di Lecco e delle Associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale o regionale;
- i Guardiapesca incaricati dai detentori dei Diritti esclusivi di pesca;
- le Guardie giurate comunali e quelle dipendenti dalle Comunità Montane.

Nel caso di violazioni alle norme vigenti, i titolari o i gestori dei Diritti esclusivi di pesca possono rivalersi nei confronti dei sanzionati richiedendo la refusione dei danni e revocando il permesso di pesca.

18. RECAPITI UTILI

Provincia di Lecco

Servizio Faunistico e Ufficio Caccia e Pesca

Corso Matteotti, 3 - 23900 LECCO

Tel. 0341-295.256 / 295.258 /295.259 - Fax: 0341-295.333

e-mail: urp@provincia.lecco.it

Corpo di Polizia Provinciale

Corso Matteotti, 3 - 23900 LECCO

Tel: 0341-295.254 - Fax: 0341-295.333

e-mail: polizia.provinciale@provincia.lecco.it

Ufficio Verbali

Corso Matteotti, 3 - 23900 LECCO

Tel. 0341-295.229 - Fax: 0341-295-333

Servizio Reperibilità

Al di fuori degli orari d'ufficio: 0341 - 282180

Sul sito internet della Provincia di Lecco, è possibile scaricare una versione stampabile e aggiornata del presente prontuario ed ottenere altre utili informazioni.



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Servizio Faunistico